

## **A.S. 452**

# **“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”**

**Senato della Repubblica**

**Commissioni riunite**

**1° Affari costituzionali e 5° Bilancio**

**MEMORIA**

**16/01/2023**

A.S. 452

**“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”**

**Commissioni riunite 1° (Affari costituzionali) e 5° (Bilancio)**

### Memoria

Il d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 in materia di proroghe di termini legislativi - il cui disegno di legge di conversione è attualmente all’esame di queste Commissioni - reca alcune disposizioni di sicuro interesse per il Terzo settore, disposizioni da guardare certamente con favore dal momento che prevedono proroghe di termini legislativi opportune e funzionali allo svolgimento delle molteplici attività che gli enti del Terzo settore sono oggi chiamati a esercitare in modo costante e valido.

Nello specifico - oltre l’art. 3, comma 1 che, modificando l’art. 35, comma 4 d.l. n. 73/2022, **proroga al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021 da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali** (assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, Oicr).

Degno di rilievo è sicuramente il disposto dell’art. 9, comma 4 che **consente alle Onlus di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, nelle more del rilascio dell’autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).**

Più specificamente, il comma appena citato proroga il periodo di transitorietà per l’applicazione delle disposizioni del 5 per mille dell’IRPEF in favore delle Onlus, in attesa della piena operatività del Runts, spostando l’efficacia delle disposizioni previste a regime a decorrere **dal terzo anno successivo** a quello di operatività del Registro citato. La disposizione prolunga altresì di un ulteriore anno, **fino al 31 dicembre 2023**, il periodo in cui tali organizzazioni continuano dunque a essere destinatarie della quota del 5 per mille secondo le modalità stabilite per gli enti del volontariato dalla normativa previgente.

A tal fine, il comma modifica infatti l’art. 9, comma 6 d.l. n. 228/2021, che a sua volta aveva già prolungato il periodo di transitorietà del 5 per mille per le Onlus, in ragione della complessità dell’avvio del Runts per tali enti, estendendolo fino al secondo anno successivo a quello di avvio del Registro medesimo.

Tale proroga di un ulteriore anno del regime transitorio per le Onlus risulta **adeguata e funzionale a garantire il coordinamento delle disposizioni attualmente vigenti**, che regolano l’istituzione e l’operatività del Runts, e a evitare che nell’anno 2023 enti di notevole rilevanza sociale, come le Onlus, possano rimanere esclusi dal riparto del beneficio del 5 per mille che costituisce ormai un’importante fonte di finanziamento per le realtà non profit.

Parimenti opportuno risulta il disposto dell’art. 2, commi 7 e 8 del d.l. oggetto di conversione.

Nello specifico, la norma giustamente consente di **utilizzare anche per l’anno 2023 lo stanziamento, già autorizzato dal d.l. n. 21/2022 per il solo anno 2022, finalizzato a erogare un contributo fino al massimo di 100 euro al giorno pro-capite a titolo di rimborso dei costi sostenuti dai Comuni per l’accoglienza dei minori non accompagnati**

provenienti dall'Ucraina (in conseguenza della crisi politica e militare in atto) nelle strutture autorizzate o accreditate dei servizi sociali a gestione pubblica o del Terzo settore (l. n. 328/2000, art. 8, comma 3, lett. f) e il sostegno degli oneri connessi all'affidamento familiare dei minori.

Deve essere inoltre menzionato il comma 1 dell'art. 16 d.l. 198/2022, che differisce dal 1 gennaio 2023 al 1 luglio 2023 il termine iniziale di applicazione di un complesso di norme in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo presenti nel d.lgs. n. 36/2021.

Ciò considerato, pur condividendo l'opportunità di prevedere le proroghe appena citate, risulta quanto mai necessario **includere nel disegno di legge in esame anche la modifica dell'art. 101, comma 2 d.lgs. n. 117/2017, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2023 (rispetto all'attuale previsione del 31 dicembre 2022) del termine entro il quale gli enti del Terzo settore possono procedere agli adeguamenti statutari secondo le modalità alleggerite dell'assemblea ordinaria.**

La previsione di tale proroga risulterebbe anzitutto in sintonia con la tempistica di svolgimento delle verifiche successive alla trasmigrazione al Runts (di cui all'art. 54, comma 2 d.lgs. n. 117/2017), che tuttora interessa un bacino residuo di **circa 19 mila Organizzazioni** di Volontariato e Associazioni di Promozione sociale, per le quali, a fronte di **richieste integrazioni documentali e adeguamenti statutari da parte degli uffici del Runts**, la proroga in questione consentirebbe un riscontro quanto mai opportuno. Tale semplificazione inciderebbe soprattutto sugli enti associati alle reti e intenzionati ad adottare lo statuto c.d. standard (non ancora oggetto di formalizzazione, peraltro), al cui adeguamento sarebbero oggi chiamati a procedere con un *iter* assai articolato e certo non celere.

La proroga al 31 dicembre 2023 sarebbe opportuna anche in relazione agli adeguamenti statutari delle **Onlus**, ossia circa **22.000 organizzazioni** tuttora in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al Runts, domanda che potrebbero ad oggi presentare sino al 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'arrivo di detta autorizzazione.

Inoltre la novella auspicata - che peraltro **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato** in ragione della sua natura ordinamentale - scongiurerebbe inopportune disparità di trattamento, a parità di situazione, tra enti trasmigrati nel citato Registro, che, come tali, hanno potuto beneficiare del regime alleggerito di modifiche statutarie, e i restanti enti, per i quali è ancora pendente il procedimento di verifica post trasmigrazione, che non potrebbero usufruire della medesima semplificazione procedimentale.

#### **PROPOSTA EMENDAMENTO**

All'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere:

*“3 bis. All'articolo 101, comma 2 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».”.*